



**Proposta di Regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio per sveltire le
valutazioni ambientali**

COM (2025) 984 *final*

Memoria parlamentare

Marzo 2026

1. Premessa

La proposta di Regolamento per sveltire le valutazioni ambientali, presentata dalla Commissione Europea il 10 dicembre 2025, nasce dall'urgenza di rispondere alle sfide geopolitiche, di competitività e alla crisi climatica globale, che impongono un'accelerazione significativa delle procedure di pianificazione e autorizzazione nell'Unione. La *ratio* dell'intervento muove dalla consapevolezza che, sebbene le valutazioni ambientali siano tutele essenziali per la protezione della salute umana e dell'ambiente, l'attuale frammentazione procedurale e la mancanza di digitalizzazione costituiscono ostacoli critici alla crescita e alla resilienza dell'UE.

In questo contesto, l'accelerazione delle procedure autorizzative non rappresenta esclusivamente un'esigenza amministrativa, ma una vera e propria priorità di sicurezza economica e strategica, strettamente connessa alla capacità dell'Unione di garantire autonomia industriale ed energetica.

Si riportano, di seguito, i principali contenuti del provvedimento.

La proposta si articola attorno a pilastri fondamentali volti a coniugare l'esigenza di **accelerazione procedurale con il mantenimento di elevati standard di tutela ambientale**, rispondendo direttamente al mandato del Consiglio europeo del 23 ottobre 2025 relativo alla sottoposizione a "prove di stress" dell'*acquis* dell'Unione. Al fine di superare l'attuale frammentazione normativa e aumentare la certezza del diritto per i committenti, l'iniziativa istituisce un **quadro procedurale comune e uniforme per le autorizzazioni, introducendo contestualmente un regime rafforzato per i settori ritenuti strategici per l'autonomia e la decarbonizzazione dell'UE**, quali le energie rinnovabili, le reti elettriche, i sistemi di stoccaggio, i centri dati, le fabbriche o *gigafactory* di IA e i progetti di economia circolare, includendo altresì l'edilizia residenziale accessibile e la riqualificazione delle infrastrutture portuali e industriali. Tale processo di semplificazione è sostenuto da una decisa transizione verso il paradigma "**digitale per default**" e dall'applicazione del **principio once only**, che, anche attraverso l'integrazione dei portafogli europei di identità digitale, mira a contrarre drasticamente gli oneri amministrativi e i costi di conformità per gli operatori.

I consideranda della proposta delineano un intervento volto al coordinamento e alla razionalizzazione procedurale che, pur non alterando la sostanza dell'*acquis* ambientale vigente, con particolare riferimento alle **direttive VIA, VAS, Habitat, Uccelli e Acque**, ne integra le previsioni per assicurarne una declinazione coerente e uniforme. In conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 5 TUE, l'azione a livello di Unione appare giustificata dalla dimensione intrinsecamente transfrontaliera dei cambiamenti climatici e dei principali progetti strategici, laddove un approccio frammentato dei singoli Stati membri rischierebbe di compromettere l'integrità del mercato interno. La proposta si pone, pertanto, in sinergia con i recenti atti legislativi settoriali, quali il **Net-Zero Industry Act** e il **Critical Raw Materials Act**, recependo le istanze di semplificazione amministrativa emerse nella "**Bussola per la competitività**" e nella "**Relazione Draghi**" per l'eliminazione dei colli di bottiglia burocratici. Tale percorso di efficientamento viene tuttavia bilanciato dal fermo richiamo agli obblighi internazionali e alla tutela dei diritti fondamentali, ribadendo il pieno rispetto delle **Convenzioni di Aarhus ed Espoo** al fine di garantire l'informazione, la partecipazione del pubblico e l'accesso alla giustizia, in linea con i dettami degli articoli 41 e 47 della **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**.

Per i settori considerati strategici e vitali, la proposta introduce strumenti di accelerazione straordinari contenuti nell'Allegato. Tra questi il riconoscimento dell'**interesse pubblico prevalente**, che consente a tali progetti di beneficiare prioritariamente delle deroghe previste dalle direttive ambientali, fermo restando l'obbligo di compensazione. Tale riconoscimento assume un rilievo centrale anche alla luce degli obiettivi di sicurezza energetica, competitività industriale e autonomia strategica dell'Unione e dovrebbe pertanto essere applicato in modo coerente e uniforme tra gli Stati

membri. Viene inoltre istituito il meccanismo dell'**approvazione amministrativa tacita** per gli adempimenti intermedi, garantendo che l'inerzia dell'autorità non paralizzi l'iter, sebbene la decisione finale debba rimanere sempre esplicita. Infine, per evitare che i tempi del contenzioso blocchino opere di interesse primario, si impone agli Stati membri la **risoluzione accelerata delle controversie attraverso corsie preferenziali** nei procedimenti giurisdizionali (solo se e nella misura in cui il diritto nazionale prevede questo tipo di procedura), assicurando al contempo il pieno rispetto delle Convenzioni di Aarhus ed Espoo e dei diritti di accesso alla giustizia sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e purché siano rispettati i diritti della difesa dei singoli.

Il quadro normativo delineato dalla proposta **si applica**, ai sensi dell'Articolo 1, **alle procedure di valutazione ambientale e di vaglio relative a piani, programmi e progetti disciplinati dalle direttive europee in materia di acque, habitat, uccelli e valutazioni d'impatto (VIA e VAS)**. Per garantire un'applicazione uniforme dell'*acquis* a livello unionale, l'Articolo 2 opera in continuità con le definizioni vigenti, introducendo tuttavia precisazioni tecniche per concetti chiave quali la "conclusione motivata", la "delimitazione dell'ambito d'interesse" e la procedura di "vaglio". Tale perimetro è completato dall'Articolo 13, che ribadisce la piena conformità del regolamento agli **obblighi internazionali derivanti dalle Convenzioni di Aarhus ed Espoo, assicurando l'effettività dei diritti di informazione e partecipazione del pubblico in ogni fase procedurale**.

Un punto essenziale della riforma risiede nella riorganizzazione burocratica delle procedure, imperniata sull'istituzione obbligatoria dei **"punti di contatto unici ambientali"** (Articolo 3), strutture destinate a fungere da interfaccia esclusiva per i committenti e a coordinare l'intero iter amministrativo. In tale prospettiva, l'Articolo 4 impone agli Stati membri l'adozione di **procedure comuni o coordinate** per i progetti soggetti a una pluralità di obblighi valutativi; viene inoltre consentito il riutilizzo di dati ambientali preesistenti (fino a cinque anni), a condizione che non siano disponibili rilevazioni più recenti e che le condizioni ambientali non abbiano subito mutamenti sostanziali. Una semplificazione rilevante interessa inoltre le modifiche o estensioni di progetti già autorizzati: l'Articolo 5 **limita infatti l'obbligo di nuove valutazioni ai soli interventi o modifiche che comportino rischi ambientali significativi paragonabili all'opera originale in termine di effetti sull'ambiente**, agevolando così i processi di riconversione industriale e decarbonizzazione.

Per garantire la tempestività delle decisioni, l'Articolo 7 introduce una rigida **disciplina dei tempi**, fissando termini perentori quali sessanta giorni per lo *screening* dei progetti e novanta giorni per la formulazione della conclusione motivata dal riconoscimento della completezza delle informazioni, ammettendo proroghe solo in casi di comprovata complessità. Ad integrazione di tale cornice, l'Articolo 6 introduce il principio della **preclusione sostanziale**, volto a stabilizzare i procedimenti: gli Stati membri potranno limitare la producibilità di nuove argomentazioni in sede giudiziaria se non precedentemente sollevate durante la fase amministrativa. La certezza operativa è estesa anche alla tutela della biodiversità dall'Articolo 8, il quale chiarisce che uccisioni o **perturbazioni occasionali** di specie protette non assumono carattere di "deliberatezza" qualora siano adottate misure di mitigazione proporzionate e basate sulle migliori tecnologie disponibili.

La modernizzazione dei sistemi è prescritta dall'Articolo 10, che delinea un cronoprogramma per la completa **digitalizzazione delle procedure entro ventiquattro mesi**, assicurando l'interoperabilità con i portafogli europei di identità digitale. Parallelamente, gli Stati membri sono chiamati a garantire l'efficacia della riforma attraverso l'Articolo 12, che impone la dotazione di **personale qualificato e risorse adeguate**, e l'Articolo 11, che esorta all'**esenzione dagli oneri amministrativi per le PMI e per le piccole imprese a media capitalizzazione**. Infine, la gestione degli impatti che superano i confini nazionali è regolata dall'Articolo 9, che promuove procedure comuni e la cooperazione tra Stati membri, prevedendo il ruolo della Commissione come facilitatore per sostenere la sinergia tra le autorità competenti interessate e agevolare l'accordo sulla procedura comune.

Un regime di **particolare accelerazione è riservato ai settori strategici per la resilienza e la decarbonizzazione, nonché all'edilizia sociale**; ai sensi dell'Articolo 14, tali categorie beneficiano del "pacchetto di strumenti" semplificati descritti nell'Allegato tecnico. Il quadro normativo si chiude con gli Articoli 15 e 16, che disciplinano rispettivamente **i doveri di notifica delle misure nazionali di attuazione e l'entrata in vigore del regolamento**, prevista per il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Osservazioni sulla Proposta di Regolamento

Confindustria **condivide pienamente gli obiettivi generali della proposta di Regolamento**, riconoscendo l'importanza delle misure previste per affrontare le sfide che l'Unione Europea è chiamata a fronteggiare, in particolare per quanto riguarda **l'accelerazione dei processi autorizzativi e la semplificazione della burocrazia**. L'approccio delineato dalla Commissione è, infatti, positivo, in quanto volto a favorire l'accelerazione di iniziative cruciali per la transizione ecologica ed energetica, l'economia circolare e la digitalizzazione, senza compromettere la qualità delle valutazioni ambientali e la protezione della salute pubblica.

Merita apprezzamento, in particolar modo, il **principio dell'interesse pubblico prevalente**, che emerge chiaramente dalla proposta di Regolamento e che riteniamo fondamentale per un Paese come il nostro, caratterizzato da competenze normative e amministrative distribuite su più livelli e altamente frammentate. Questo principio rappresenta un punto di riferimento essenziale per orientare le politiche e le normative verso gli interessi strategici comuni dei paesi membri, in particolare nei settori chiave come le reti energetiche, le fonti rinnovabili, l'economia circolare e le infrastrutture strategiche in generale. In un contesto normativo e amministrativo complesso, una clausola che ponga al centro l'interesse generale è, infatti, cruciale per garantire che le decisioni politiche e normative siano allineate con le priorità nazionali, assicurando così una crescita equilibrata e stabile.

La proposta, se attuata con alcune integrazioni, può, dunque, rappresentare un passo significativo per stimolare la competitività delle imprese europee, facilitando la transizione ecologica e la crescita sostenibile, garantendo al contempo competitività. Riteniamo, infatti, che ci siano margini di miglioramento che potrebbero rendere l'intervento ancora più efficace e meglio allineato con le esigenze concrete del sistema produttivo. Le osservazioni che seguono sono finalizzate proprio a **rafforzare ulteriormente la regolamentazione**, garantendo che l'intero quadro normativo sostenga in modo ancora più incisivo la competitività delle imprese, senza compromettere gli obiettivi di protezione ambientale.

In questo senso, nel rispondere alla **consultazione pubblica sulla semplificazione degli oneri amministrativi previsti dalle normative ambientali UE**, abbiamo avuto modo di evidenziare quelle che, a nostro avviso, sono le priorità per una **riforma della normativa ambientale** basata sui principi della c.d. **better regulation**. Nella nostra risposta, abbiamo infatti sottolineato che una vera semplificazione deve avere come obiettivo primario quello di favorire un sistema normativo che supporti la competitività delle imprese, accelerando i tempi di attuazione dei progetti strategici, pur nel rispetto degli obiettivi ambientali.

Il **principio "once only"**, al quale Confindustria ha fatto esplicito riferimento nella propria risposta alla consultazione e che viene positivamente ripreso dal provvedimento in esame, è uno degli aspetti fondamentali per la semplificazione delle normative ambientali. Questo principio prevede che le imprese forniscano **una sola volta** le informazioni necessarie per le pratiche amministrative e che queste informazioni possano essere riutilizzate dalle diverse autorità competenti senza essere richieste nuovamente. La digitalizzazione delle procedure e l'interoperabilità dei sistemi tra le

autorità sono i pilastri su cui si fonda il principio *“once only”*, che può contribuire in modo significativo a ridurre duplicazioni e oneri burocratici.

In questa logica, riteniamo che l'applicazione del principio **“once only”** debba essere estesa e chiaramente definita a livello europeo. È fondamentale, infatti, che le **informazioni fornite alle autorità competenti** possano essere **riutilizzate in tutte le fasi del processo autorizzativo e da tutte le amministrazioni competenti, senza necessità di duplicare i dati o richiedere ulteriori documentazioni**. Proprio nel caso delle autorizzazioni ambientali, il principio *“once only”* potrebbe ridurre drasticamente i tempi di gestione delle pratiche per le imprese, evitando che queste siano costrette a ripetere gli stessi adempimenti amministrativi più volte.

Anche l'introduzione dei **“punti di contatto unici ambientali”** rappresenta un passo positivo, tuttavia, è fondamentale che il loro ruolo sia ulteriormente precisato, affinché possano effettivamente fungere da **interlocutore unico** per i committenti. È essenziale che non emerga una pluralità di interpretazioni o di azioni sovrapposte da parte delle diverse autorità competenti, che rischierebbe di annullare i benefici attesi.

Il passaggio a un paradigma **“digitale per default”** è, senza dubbio, una priorità imprescindibile per la semplificazione delle procedure, ma la sua attuazione presenta sfide legate alla disomogeneità digitale tra gli Stati membri. È cruciale, pertanto, che vengano incluse misure incentivanti per gli Stati che non abbiano ancora completato il processo di digitalizzazione, in modo da favorire una rapida uniformità a livello unionale. Solo una digitalizzazione uniforme a livello europeo può garantire, infatti, che la semplificazione burocratica e l'interoperabilità tra i sistemi nazionali diventino una realtà concreta, riducendo così i tempi e i costi per le imprese.

Venendo più specificatamente al tema delle **autorizzazioni ambientali**, riteniamo che queste dovrebbero essere razionalizzate e semplificate in modo ancora più ambizioso per evitare che diventino un ostacolo all'innovazione. In questo senso, riteniamo che sia necessario, anzitutto, stabilire anche **criteri chiari e uniformi per l'interpretazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali delle autorizzazioni**, evitando le incongruenze tra le diverse normative settoriali. In particolare, i criteri dovrebbero essere orientati a una valutazione tangibile della sostenibilità per cui **se una modifica comporta un effettivo miglioramento ambientale, non dovrebbe essere necessario riaprire l'autorizzazione o la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)**. In altre parole, qualsiasi intervento che non comporti un incremento degli impatti o degli output ambientali non dovrebbe essere qualificato come sostanziale. Adottare tale approccio favorirebbe tra l'altro l'innovazione nel settore impiantistico, evitando che il ricorso continuo alla riapertura delle autorizzazioni o la previsione della VIA disincentivi gli investimenti in tecnologie avanzate e miglioramenti sostenibili.

Sarebbe, inoltre, opportuno cogliere l'occasione offerta da questo Regolamento per chiarire un aspetto fondamentale: **sebbene la VIA sia un atto presupposto per tutte le autorizzazioni, sarebbe auspicabile sancire il principio per cui la stessa possa essere condotta contemporaneamente ad altri titoli autorizzativi, evitando così una scansione diacronica e favorendo una scansione sincronica**. Questa modifica contribuirebbe a snellire le procedure autorizzative, accelerando i tempi di attuazione dei progetti e garantendo al contempo il rispetto degli obiettivi ambientali.

Inoltre, sebbene i **termini perentori** per lo screening e la formulazione delle conclusioni motivate siano misure positive, occorre che questi vengano applicati con il massimo rigore. Proponiamo, quindi, l'introduzione di un sistema di **monitoraggio continuo e di responsabilizzazione per le autorità competenti**, al fine di evitare che i ritardi si ripercuotano sui progetti, compromettendo

l'efficacia della semplificazione. In aggiunta, oltre a fissare scadenze massime, la semplificazione dovrebbe anche affrontare la **frammentazione delle procedure di autorizzazione**. Oggi, diversi enti locali applicano processi eterogenei, con requisiti documentali divergenti e contenuti minimi. È necessaria una **definizione chiara e uniforme dei documenti** da presentare, proporzionata alla pertinenza dell'autorizzazione. L'estensione dell'uso dell'autorizzazione tacita a una serie più ampia di procedure migliorerebbe ulteriormente la prevedibilità e contribuirebbe a garantire il rispetto delle scadenze.

Un ulteriore aspetto che desideriamo evidenziare riguarda le **difficoltà nell'adozione di nuove tecnologie e processi per la transizione**, ostacolate da barriere normative e da un sistema autorizzativo complesso. Sebbene la normativa attuale preveda autorizzazioni per impianti sperimentali, non è prevista una procedura per test brevi su impianti esistenti. Le attuali procedure autorizzative sono spesso troppo lente rispetto alla durata delle sperimentazioni, rallentando così l'innovazione. Una soluzione efficace potrebbe essere l'introduzione di una procedura semplificata, come la **regulatory sandbox**, che permetta test rapidi sotto rigorosi controlli, accelerando l'innovazione e la valorizzazione dei residui produttivi.

Un altro punto che merita attenzione riguarda, nello specifico, l'**articolo 4** del provvedimento, che mira a semplificare le valutazioni ambientali attraverso una **procedura coordinata** ai sensi delle direttive 2001/42/CE e 2011/92/UE, con l'intento di combinare le fasi procedurali. Pur riconoscendo il valore di tale approccio, riteniamo che diverse disposizioni appaiano **eccessivamente generiche** e non sfruttino appieno le potenzialità esistenti per **semplificare le normative ambientali**. A tal fine, riteniamo che l'**Articolo 4** debba essere modificato per permettere agli Stati membri di semplificare ulteriormente il processo di **valutazione ambientale** previsto dalla direttiva 2011/92/UE per i progetti che attuano piani strategici nazionali già approvati tramite la **procedura di valutazione ambientale strategica (VAS)**. In tali casi, la valutazione ambientale per i progetti dovrebbe limitarsi agli aspetti specifici non trattati nella VAS.

Inoltre, riteniamo che dovrebbe essere consentito agli Stati membri di **esentare i progetti** dagli obblighi di consultazione pubblica previsti dalla **Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)** non solo quando i progetti sono adottati da un atto legislativo nazionale, ma anche quando attuano **piani strategici nazionali** in linea con il **Clean Industrial Deal** e le politiche UE in materia di **clima, energia e ambiente**, per i quali è già stata realizzata una consultazione pubblica nell'ambito della VAS. Un esempio potrebbe riguardare i progetti inclusi nella **Strategia nazionale per l'economia circolare** o nel **Piano nazionale di gestione dei rifiuti**, per i quali una nuova consultazione pubblica risulterebbe ridondante.

Per accelerare ulteriormente le **procedure di valutazione ambientale**, suggeriamo, poi, di definire **zone di accelerazione industriale** per attività come i **data center**, che esulano dall'ambito di applicazione del **Net-zero industry act**, ma sono cruciali per la transizione digitale, l'economia circolare e la bioeconomia. Infine, le norme relative alla localizzazione dovrebbero riflettere quelle già stabilite dalla **Direttiva UE 2018/2011 (RED)** e dalle successive modifiche, adeguatamente ampliate per dare priorità anche ai siti industriali dismessi, inclusi quelli in fase di decommissioning o di procedure di bonifica.

L'introduzione di **corsie preferenziali per la risoluzione accelerata delle controversie** rappresenta una misura positiva; tuttavia, occorre una maggiore definizione dei **criteri di applicazione**, come anche di meccanismi chiari per evitare ambiguità o conflitti tra le autorità competenti.

Infine, riteniamo essenziale che la proposta di Regolamento si integri perfettamente con le normative già esistenti, come il **Net-Zero Industry Act** e il **Critical Raw Materials Act**, evitando così che vi siano sovrapposizioni che generino disomogeneità o confusioni. Un coordinamento più stretto tra questi strumenti normativi è cruciale per garantire che l'attuazione della proposta di regolamento non crei incertezze, ma favorisca sinergie che rendano l'azione europea più efficace e coesa, rispondendo pienamente alle sfide globali.

In questo quadro, appare altresì necessario rafforzare ulteriormente gli interventi di semplificazione con specifico riferimento ai **settori della portualità, dei trasporti e della logistica**, già riconosciuti dal Regolamento tra gli ambiti strategici per la competitività e la resilienza dell'Unione.

In particolare, si riscontrano ancora significativi margini di miglioramento nelle **procedure autorizzative relative ai dragaggi portuali**, che risultano oggi caratterizzate da elevata frammentazione e disomogeneità applicativa. In tal senso, sarebbe opportuno prevedere **procedure uniformi e semplificate**, anche attraverso strumenti di pianificazione nazionale, al fine di garantire la tempestiva realizzazione degli interventi di manutenzione e sviluppo dei porti.

Analoghe esigenze di semplificazione riguardano i **collegamenti ferroviari nei porti**, elemento essenziale per il rafforzamento dell'intermodalità e per l'efficientamento complessivo della catena logistica. È pertanto necessario assicurare una maggiore integrazione e coordinamento delle procedure autorizzative, anche prevedendo **iter accelerati** per gli interventi di connessione tra infrastrutture portuali e rete ferroviaria.

Un ulteriore ambito di intervento concerne le **procedure autorizzative per i progetti di digitalizzazione e automazione negli hub portuali e logistici**, che rappresentano una leva fondamentale per l'efficienza operativa e la competitività del sistema. In questo caso, risulta prioritario ridurre la complessità amministrativa e **garantire percorsi autorizzativi chiari**, coordinati e coerenti con il principio del "digitale per default", evitando sovrapposizioni tra normative e livelli amministrativi.

Tali interventi risultano pienamente coerenti con la strategia portuale dell'Unione europea, che individua nella digitalizzazione, nell'innovazione e nella semplificazione amministrativa elementi chiave per lo sviluppo del sistema portuale, e contribuiscono a rendere effettivo l'obiettivo del Regolamento di accelerare la realizzazione delle infrastrutture strategiche, rafforzando al contempo la competitività del sistema produttivo europeo.

La proposta di Regolamento in esame rappresenta un passo decisivo verso la semplificazione e l'accelerazione dei processi autorizzativi, offrendo l'opportunità di velocizzare ulteriormente il permitting ambientale, favorendo i progetti strategici, stimolando l'innovazione e rendendo il sistema normativo più efficiente, senza compromettere gli obiettivi ambientali. Senza un sistema autorizzativo efficiente e infrastrutture adeguate non è possibile garantire sicurezza, competitività e decarbonizzazione; la semplificazione rappresenta quindi una condizione necessaria per rendere sostenibile e realizzabile la transizione energetica ed ecologica.

L'auspicio è quindi che tali misure vengano adottate con i necessari miglioramenti, affinché possano realmente accelerare la transizione ecologica in modo sostenibile e competitivo, producendo risultati tangibili e duraturi.